

CORSO FORMAZIONE PER DIRIGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER VOLONTARI CRI

**(PRESIDENTI, CONSIGLIERI, COMANDANTI DEI
CENTRI DI MOBILITAZIONE, ISPETTRICI II.VV.,
DELEGATI, RESPONSABILI)**

Rif. Regolamento Naz.le C.R.I. adottato con CDN del 10/03/2018

**www.cri.i
t**



Croce Rossa Italiana

Controllo e Sorveglianza Sanitaria



www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Controllo e Sorveglianza Sanitaria

- **TITOLO I – SALUTE E SICUREZZA**

- **3. DIRITTI DEL VOLONTARIO**

- **3.1 Ciascun Socio nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto a periodico accertamento sanitario, in funzione delle attività svolte, a cura e con oneri a carico del Comitato, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.**
- **3.2 Ove un Comitato C.R.I. abbia assunto personale dipendente e sia, consequenzialmente, dotato di un DVR a norma del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le prescrizioni in esso contenute si applicano integralmente anche ai Volontari C.R.I. del Comitato medesimo.**

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

4. ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA SALUTE DEL VOLONTARIO

4.1 La prima acquisizione di informazioni relative alla salute del Volontario è effettuata tramite il medico di medicina generale nelle cui liste è iscritto, e per mezzo di apposito certificato anamnestico, accompagnato da una lettera esplicativa a firma del Presidente del Comitato e/o del medico responsabile del Comitato.



4. ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA SALUTE DEL VOLONTARIO

- 4.2 Il certificato anamnestico:
 - a. fornisce una prima fonte di informazioni sulla salute del Volontario;
 - b. è conservato dal Comitato C.R.I. nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza di dati personali.
- 4.3 Il certificato costituisce requisito utile, ma non anche indispensabile, per il successivo percorso sanitario.

ATTENZIONE AL DIRITTO DI RISERVATEZZA DEI DATI (DATI SENSIBILI) - ATTENZIONE ALLA MODALITA' E LUOGO DI CONSERVAZIONE

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

4. ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA SALUTE DEL VOLONTARIO

4.4 L'utilizzo dei *fac simile* allegati al presente regolamento e identificati con le lettere "A" e "B", è discrezionale e può essere sostituito da documentazione analoga ed approvata dal direttore sanitario del Comitato C.R.I.



www.cri.it



Croce Rossa Italiana

5. CONTROLLO SANITARIO

5.1 Il controllo sanitario è effettuato da medici abilitati all'esercizio della professione, che possono essere individuati anche tra le file dei medici appartenenti alla C.R.I., ivi compresi quelli iscritti al Corpo Militare Volontario C.R.I., e/o con appositi accordi con il sistema sanitario regionale, e che possono prestare la loro opera anche in più Comitati C.R.I. contemporaneamente.



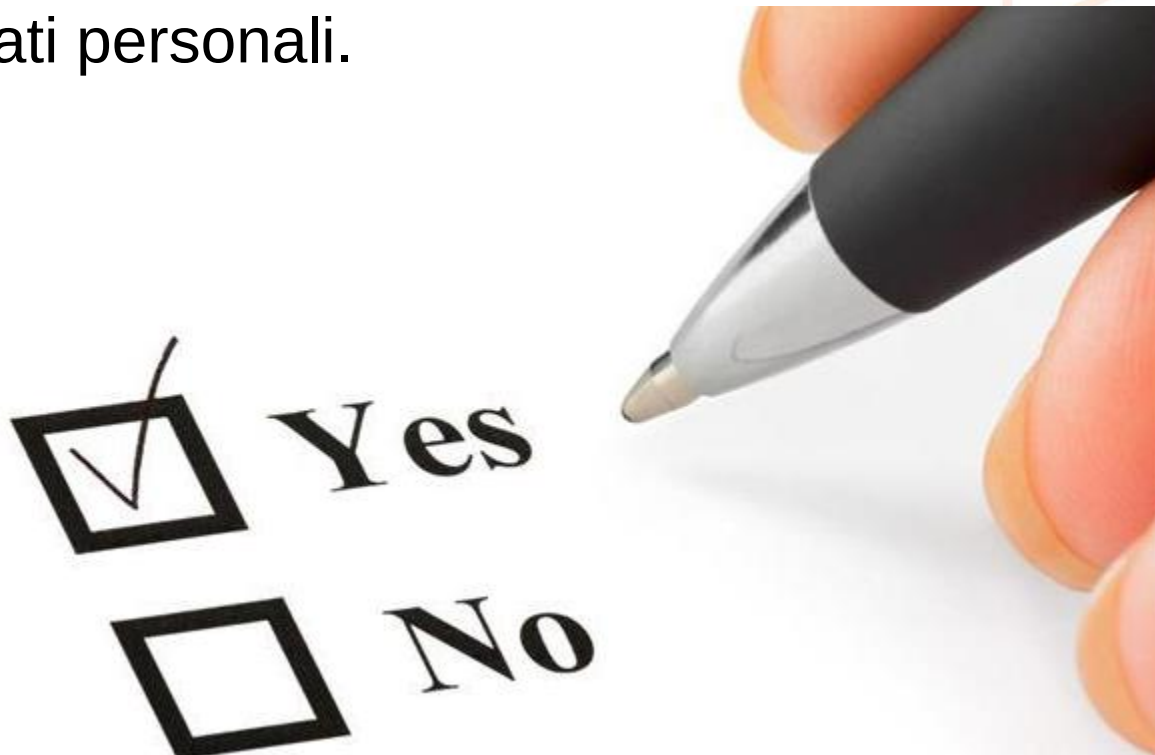
www.cri.it



Croce Rossa Italiana

5. CONTROLLO SANITARIO

5.2 Il controllo sanitario è preceduto dalla sottoscrizione da parte del Volontario di una attestazione di consenso informato al trattamento dei dati sanitari, da conservare nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.



www.cri.it



Croce Rossa Italiana

CONTROLLO SANITARIO



5.3 Il controllo sanitario deve essere assicurato:



a. con cadenza quinquennale per i volontari fino a 65 anni di età;



b. con cadenza biennale per i volontari di età superiore ai 65 anni.



È fatta salva la necessità di ulteriori visite in caso di cambiamento delle condizioni di salute del Volontario. Può essere utile, da parte del Volontario, fornire al medico la documentazione sanitaria già in possesso.

www.cri.it
t



Croce Rossa Italiana

CONTROLLO SANITARIO

5.4 Il controllo sanitario si articola in:

c. visita medica;

d. vaccinazioni.



www.cri.it



Croce Rossa Italiana

CONTROLLO SANITARIO

- **5.5:** La visita medica consiste in una raccolta anamnestica ed un esame obiettivo.
- Particolare attenzione deve essere rivolta a:
 - a. patologie correlabili agli scenari di rischio;
 - b. patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale di carichi
 - c. abitudini di vita che possano costituire cofattori di rischio all'attività lavorativa (alcolismo, tossicodipendenze);
 - d. situazioni di stress lavoro-correlato;
 - e. stato di gravidanza

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

CONTROLLO SANITARIO



www.cri.it



Croce Rossa Italiana

CONTROLLO SANITARIO



5.10 L'esito del controllo sanitario riconosce la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato e viene comunicato esclusivamente al Volontario interessato, che è responsabile della conservazione delle informazioni, quale elemento di conoscenza del proprio stato di salute.



Il Volontario riferisce l'esito della visita al Presidente tramite attestazione del medico, che provvede a conservare il certificato di idoneità nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.

WWW.CRI.IT



Croce Rossa Italiana

CONTROLLO SANITARIO

- **5.11 Il controllo sanitario, anche per i soggetti diversamente abili, va definito in relazione ai compiti attribuiti dall'organizzazione di appartenenza.**
- **5.12 L'utilizzo dei *fac simile* allegati al presente regolamento e identificati con le lettere "B", "C", "D" è discrezionale e può essere sostituito da documentazione analoga ed approvata dal direttore sanitario del Comitato C.R.I.**
- **È, invece, obbligatorio l'utilizzo del modulo identificato con la lettera "E".**

ELENCO ALLEGATI

- A. *Fac-simile* di lettera al medico curante del Volontario
- B. Certificato anamnestico per Volontari
- C. Questionario anamnestico relativo al controllo sanitario
- D. Esame obiettivo orale relativo al controllo sanitario
- E. Attestazione di idoneità ai servizi di volontariato a seguito del controllo sanitario

6. SORVEGLIANZA SANITARIA

6.1 La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente, da individuare tra i Medici di Croce Rossa o esterni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6.2 La visita di sorveglianza è effettuata nelle sedi individuate dal Comitato entro novanta giorni dalla data di comunicazione

6.3 I fattori di rischio rispetto ai quali è necessaria la sorveglianza sanitaria riguardano:

a. movimentazione di carichi manuali (di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 81/08. Il titolo rimanda all'allegato XXXIII e alle norme tecniche ISO 11228, parti 1, 2, 3, articolo 168, comma 3.

SORVEGLIANZA SANITARIA

- b.** attrezzature munite di videoterminali (di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 81/08);
- c.** agenti fisici: rumori, ultrasuoni, infrarossi, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima (di cui al titolo VIII del decreto legislativo n. 81/08);
- d.** sostanze pericolose quali agenti chimici, considerando la pericolosità certa o presunta, il tipo di attività, il valore limite di esposizione e il valore limite biologico (di cui al titolo IX, capo I del decreto legislativo n. 81/08);

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

SORVEGLIANZA SANITARIA

e. agenti biologici che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori, agenti biologici che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori, nonché agenti biologici che possono provocare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità (di cui all'articolo 268, comma 1, gruppi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 81/08).

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

SORVEGLIANZA SANITARIA

6.4 Le attività di volontariato non devono assolutamente comportare l'esposizione a fattori di rischio previsti al titolo IX, relativamente ai Capi II (protezione da agenti cancerogeni e mutageni) e III (protezione da rischi connessi ad esposizione all'amianto), nonché al titolo XI (protezione contro le atmosfere esplosive) del decreto legislativo n. 81/08.

Ogni esposizione accidentale deve necessariamente essere indirizzata verso la sorveglianza sanitaria.

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

SORVEGLIANZA SANITARIA

6.5 In ogni caso, il tempo di impiego oltre il quale il Volontario deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria è pari a 535 ore annue o 65 giorni di volontariato annui, spesi nella mansione effettiva.

6.6 È sempre rilasciata dal Medico Competente l'idoneità al servizio per:

- a. componenti dei NOIE;
- b. componenti dei nuclei NBCR;
- c. **operatori impegnati in una o più attività speciali della C.R.I.;**
- d. componenti del Reparto di Sanità Pubblica della C.R.I.

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

SORVEGLIANZA SANITARIA

6.7 Il Medico Competente svolge le sue funzioni in ossequio alle vigenti norme di legge, usufruendo di esami clinici, biologici e indagini diagnostiche a sua discrezione, e facendo riferimento ai compiti effettivamente svolti dai Volontari e agli scenari di rischio. Il Medico competente può, a sua discrezione, richiedere i seguenti esami:

- a. esami ematochimici (emocromo con formula, transaminasi, glicemia, azotemia, creatinina, prove emogeniche);
- b. esame completo delle urine;
- c. elettrocardiogramma da riposo e da sforzo;
- d. spirometria;
- e. esame audio vestibolare;
- f. visita oculistica;
- g. colloquio psicologico;
- h. test di tolleranza all'ossigeno iperbarico (per chi è impegnato in attività subacquea).



6.8 Relativamente al rischio che ha determinato la richiesta di sorveglianza sanitaria, e ferma restando la valutazione in ordine di capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato, il Medico Competente emette un giudizio di:

- a. idoneità;
- b. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c. inidoneità temporanea;
- d. inidoneità permanente.

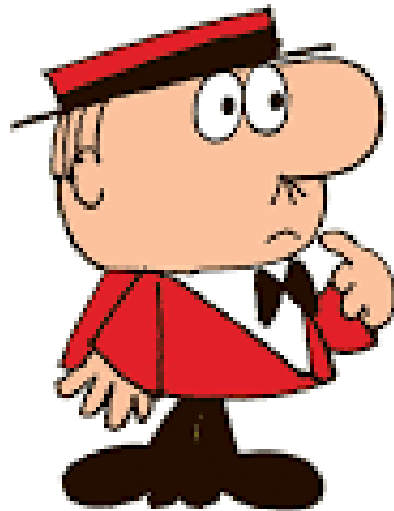
6.9 L'esito della sorveglianza sanitaria è comunicato al Volontario, al medico che ha richiesto la sorveglianza medesima ed al Presidente del Comitato, che provvede a conservarlo nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza di dati personali.

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

Riassumiamo insieme...



?

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

4.2 Il certificato anamnestico:

- a. fornisce una prima fonte di informazioni sulla salute del Volontario;
- b. è conservato dal Comitato C.R.I. nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza di dati personali.

5.1 Il controllo sanitario è effettuato da medici abilitati all'esercizio della professione, che possono essere individuati anche tra le file dei medici appartenenti alla C.R.I., ivi compresi quelli iscritti al Corpo Militare Volontario C.R.I., e/o con appositi accordi con il sistema sanitario regionale, e che possono prestare la loro opera anche in più Comitati C.R.I. contemporaneamente.

www.cri.it



Croce Rossa Italiana

6.1 La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente, da individuare tra i Medici di Croce Rossa o esterni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6.5 In ogni caso, il tempo di impiego oltre il quale il Volontario deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria è pari a 535 ore annue o 65 giorni di volontariato annui, spesi nella mansione effettiva.

Il Medico competente può rilasciare un giudizio di:

- a. idoneità;
- b. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c. inidoneità temporanea;
- d. inidoneità permanente

www.cri.it



Croce Rossa Italiana